



PROVINCIA DI BRESCIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE

Palazzo Martinengo, via Musei, 32 - 25121 Brescia

BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANO

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL
indetta dalla Provincia di Brescia per conto dei Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano (Prov. di CR)

Procedura: aperta, ai sensi dell'articoli 164 e 60 del d.lgs. n. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016

CIG: 7077044176 CODICE NUTS: ITC4A

(ID 85814400)

Il presente bando di gara è redatto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. "Codice dei contratti pubblici", di seguito anche d.lgs. 50/2016), dei decreti attuativi, delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché del Regolamento Provinciale dei Contratti e dei Comunicati del Presidente ANAC rilevanti in materia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

La **PROVINCIA DI BRESCIA**, nell'esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (e di seguito denominata "Stazione appaltante"), utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "**Guide e Manuali**" e "**Domande Frequenti degli Operatori Economici**".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

INDICE

Sezione 1. Caratteristiche della procedura

Sezione 2. Documentazione di gara

Sezione 3. Informazioni generali

3.1 Descrizione della procedura

3.1.1 Oggetto

3.1.2 Suddivisione dell'intervento in lotti (se previsto)

3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione

3.1.4 Durata della concessione.

3.1.5 Valore della concessione

3.1.6 Luogo di esecuzione della concessione

3.1.7 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

3.2 Subappalto e contratti simili

3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti

3.3 Soggetti ammessi a partecipare

3.4 Requisiti di partecipazione

3.4.1 Operatori economici (concorrenti)

3.4.2 Progettisti

3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)

3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara

3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016

3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016

3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016

3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016

3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale

3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara

3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale

3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali

3.7.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara

3.7.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità economica e finanziaria

3.7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara

3.7.4 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale

3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

3.10 Avvalimento

3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva

3.12 Obbligo di sopralluoghi (Comune di Bagnolo Cremasco e Comune di Cremona)

3.13 Richiesta di informazioni e chiarimenti

Sezione 4. Modalità di presentazione dell'offerta

4.1 Documentazione amministrativa - step 1

4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)

4.1.2 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)

4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3. (Modello C)

4.1.4 PassOE

4.1.5 Garanzia provvisoria

4.1.6 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

4.1.7 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno

4.1.8 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

4.1.9 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (ex AVCP)

4.1.10 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto

4.1.11 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata

4.1.12 Avalimento

4.1.13 Procura

4.1.14 Patto d'Integrità

4.1.15 Ulteriori eventuali dichiarazioni

4.1.16 Marca da bollo

4.1.17 Attestazioni di avvenuti sopralluoghi

4.2 Offerta tecnica - step 2

4.2.1 Offerta tecnica - Contenuto

4.3 Offerta economica - step 3

4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

4.3.2 Allegati all'offerta economica

4.4 Riepilogo dell'offerta prezzo - step 4

4.5 Invio offerta - step 5

Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione

5.1 Criterio di aggiudicazione

5.2 Ulteriori regole e vincoli

Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

6.1 Offerte anormalmente basse

6.2 Soccorso istruttorio

6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio

6.2.2 Irregolarità non sanabili

Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

7.1 Aggiudicazione

7.1.1 Proposta di aggiudicazione

7.1.2 Aggiudicazione

7.2 Stipulazione del contratto

7.3 Garanzie definitive

Sezione 8. Trattamento dei dati personali

Sezione 9. Accesso agli atti

Sezione 10. Contenzioso

Sezione 1. Caratteristiche della procedura

Amministrazioni aggiudicatrici	COMUNE BAGNOLO CREMASCO via Geroldi, 1/3 26010 Bagnolo Cremasco (CR) CF 00116170192 e COMUNE CREMOSANO Piazza Garibaldi, 3 26010 Cremosano CF 00308190198
Stazione appaltante	In veste di Stazione Unica Appaltante per conto dei predetti Comuni: PROVINCIA DI BRESCIA Palazzo Martinengo, via Musei n. 32, 25121 Brescia CF 80008750178 - P.IVA 03046380170
CPV principale	50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
Oggetto dell'appalto	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANO
Codice CIG	7077044176
Codice CUP	E86G17000110004
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 11.30 del 28 giugno 2017
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 10.00 del 23 giugno 2017
Apertura delle offerte	Ore 9.30 del 6 luglio 2017
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore totale stimato della concessione	€ 3.462.184,08 oltre IVA
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.890,94
Responsabile Unico del Procedimento (RUP - art. 31 d.lgs. 50/2016) dei comuni	Geom. Francesco Viviani, Responsabile del Servizio Tecnico di Bagnolo Cremasco
Responsabile del procedimento di gara (*)	Dott. Riccardo Davini, Dirigente del Settore Stazione Appaltante della Provincia di Brescia
Durata della concessione	20 anni
Luogo di esecuzione della concessione	Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
(*) Si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato in piattaforma è da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara, Dott. Riccardo Davini, Dirigente della Stazione Appaltante.	

Sezione 2. Documentazione di gara

La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione "Documenti amministrativi" per ogni singolo lotto.

1. Disciplinare di gara
2. Domanda di partecipazione (Modello A)
3. Modello B (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art.80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti

individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati)
4. Modello C (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati individuati nell'art. 80, comma 3)
5. Patto di integrità
6. Capitolato speciale d'appalto ed elaborati di progetto
7. Modello P1 – PROGETTISTI – Domanda di partecipazione
8. Modello P2 – PROGETTISTI - (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art.80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati)
9. Modello P3 – PROGETTISTI - (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati individuati nell'art. 80, comma 3)
10 Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel

Gli elaborati di progetto sono disponibili all'indirizzo

<http://edes.provincia.brescia.it/get.php?rnd=9pvekamqph4osa2x8gr69d7lum9zov>

(Si consiglia di copiare l'url nella banda degli indirizzi del browser)

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato d'oneri (di seguito solo “Capitolato”) o altri documenti di gara ed il presente bando di gara, prevale quest'ultimo.

Sezione 3. Informazioni generali

Capitolo 3.1 Descrizione della procedura

§ 3.1.1 Oggetto

1. L'oggetto della presente procedura è l' <<AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANO>> secondo quanto indicato nei documenti tecnici ed amministrativi di gara. La concessione del servizio in oggetto comprende anche la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti interessati.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. vv) del Codice, il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso, accompagnato da un prezzo consistente in un contributo pubblico a carico dei comuni aggiudicatari per le rispettive quote.
3. Il gestore dovrà dare attuazione al progetto definitivo di riqualificazione posto a base di gara, previa elaborazione (da parte dello stesso) e successiva approvazione (da parte dei comuni concedenti) del progetto esecutivo, che dovrà recepire le migliorie offerte in sede di gara, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 5 ottobre 2015, n. 31, recante “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”.

§ 3.1.2 Suddivisione dell'intervento in lotti

1. L'intervento non è suddiviso in lotti, stante la necessità di mantenere uniforme la scelta tipologica adottata nella progettazione definitiva dell'intervento in oggetto e l'espletamento del servizio richiesto, secondo quanto previsto nella determinazione a contrattare di cui all'atto n. 91 del 13/04/2017 del Comune di Bagnolo Cremasco e n. 47 del 12/04/2017 del Comune di Cremona.

§ 3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali della concessione, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione

1. Le specifiche tecniche e prestazionali relative all'esecuzione della concessione nonché le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione stessa sono riportate nel Capitolato.

§ 3.1.4 Durata della concessione

1. La durata della concessione è di 20 anni, ai sensi dell'articolo 9 del Capitolato. Sono fatte salve le previsioni contrattuali volte al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario.
2. Non è previsto il rinnovo della concessione.

§ 3.1.5 Valore stimato della concessione

1. Il valore complessivo della concessione stimato ai sensi dell'articolo 167 del d.lgs. n. 50/2016 è il seguente: € **3.462.184,08** (al netto dell'IVA di legge); gli oneri della sicurezza relativi all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto e non soggetti a ribasso relativi ai lavori sono pari a € 23.890,94 (Iva di legge esclusa), come attestato dai comuni aggiudicatari.
2. Detto importo comprende anche i costi relativi alla progettazione esecutiva stimati in € 35.290 al netto dell'IVA e contributi.
3. Il piano economico-finanziario allegato indica la stima dell'importo dei lavori, dei costi di progettazione e delle altre spese tecniche inerenti gli interventi di riqualificazione, compresi i costi afferenti la predisposizione dei punti luce a supporto dei cosiddetti "servizi smart city" ed, in specie, la fornitura e posa dell'anello di rete in fibra ottica per il collegamento alla già esistente rete dei punti ove saranno posizionati altri apparati tecnologici preordinati all'erogazione di "servizi smart city".
4. Il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture necessari per l'espletamento del servizio è a totale carico del gestore, il quale percepirà dai Comuni un canone onnicomprensivo nella misura che risulterà determinata per effetto dell'offerta formulata in gara, salvi gli adeguamenti periodici regolati dal relativo contratto di servizio.

§ 3.1.6 Luogo di esecuzione della concessione

1. Il luogo di esecuzione della concessione è rappresentato dai territori dei due comuni concedenti.

§ 3.1.7 Modifica della concessione durante il periodo di efficacia.

1. Per la disciplina delle eventuali modifiche della concessione in corso di validità si rinvia all'articolo 175 del d.lgs. 50/2016 nonché alle eventuali disposizioni specifiche del Capitolato.

Capitolo 3.2 Subappalto e contratti simili

1. In relazione alla concessione di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 174 del d.lgs. 50/2016, nonché nei termini previsti dagli articoli 65, 66 e 67 del Capitolato e dai successivi paragrafi del presente Capitolo 3.2.

§ 3.2.1 Utilizzo del subappalto e procedura di autorizzazione

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di **parte** delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di concessione.
2. Il subappalto **non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto.**
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 174, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016).
4. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 174, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
5. L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, che intende avvalersi del **subappalto**, può affidare in subappalto le prestazioni/lavorazioni richiedendo specifica **autorizzazione** alle Amministrazioni aggiudicatrici, in base a quanto previsto dall'art. 174 del d.lgs. n. 50/2016.
6. L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, **deposita** il contratto di subappalto presso le Amministrazioni aggiudicatrici almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di servizio e trasmette contestualmente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione/lavorazione subappaltata nonché la dichiarazione del/i subappaltatore/i attestante l'assenza in capo allo/agli stesso/i dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto legislativo.
7. Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto-legge n. 629/1982, convertito con modifiche nella legge n. 726/1982.

Capitolo 3.3 Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016.
2. L'operatore economico deve risultare operante, al momento della presentazione dell'offerta, nel settore della gestione e/o efficientamento di impianti di pubblica illuminazione.
3. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nel presente bando di gara per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI).
4. In caso di partecipazione in forma collettiva, ad eccezione degli eventuali operatori economici che assumono esclusivamente la sola parte del servizio relativa alla fornitura di energia elettrica, ogni componente del raggruppamento
5. Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote sono specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

6. In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.
7. La percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nell'offerta.
8. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione della concessione.
9. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorzio concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
10. Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
 - a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice;
 - b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
 - c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016,
 deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
11. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, avvalendosi preferibilmente dei modelli allegati al presente bando, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
12. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).

Capitolo 3.4 Requisiti di partecipazione

3.4.1 OPERATORI ECONOMICI (CONCORRENTI)

1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici **in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti** (generali e speciali) minimi indicati nella sottostante tabella.

Requisiti di carattere generale	Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016; insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016)	<p>a) avere realizzato - nel corso del triennio 2014/2016 - un fatturato medio annuo non inferiore ad € 100.000,00 per lavori e/o servizi analoghi (intendendosi per tali quelli di gestione e/o riqualificazione e/o efficientamento energetico e/o manutenzione, anche a titolo di nolo a caldo, di impianti di pubblica illuminazione) e aver conseguito - nel corso del triennio 2014/2016 - un fatturato medio annuo non inferiore ad € 100.000 dalla gestione di un servizio identico a quello oggetto della presente procedura di gara. Per il conseguimento delle soglie minime relative ai requisiti di cui sopra, il <u>soggetto capofila deve possederne almeno il 40%</u> mentre ogni <u>altro soggetto della formazione collettiva almeno il 10%</u>, fermo restando che la formazione collettiva nel suo insieme deve -cumulativamente- possedere l'intero 100% dei predetti requisiti. In ogni caso, <u>il mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti</u>;</p> <p>b) essere in possesso di referenze, rilasciate successivamente alla pubblicazione del presente bando di gara da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, che attestino - in relazione al valore oggetto d'affidamento - la solvibilità e la capacità del soggetto ivi indicato di far fronte con diligenza e regolarità ai propri impegni economici e finanziari;</p>
Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016)	c) avere gestito - nel corso triennio 2014/2016 - servizi analoghi (intendendosi per tali quelli di gestione e/o riqualificazione e/o efficientamento energetico e/o manutenzione, anche a titolo di nolo a caldo, di impianti di pubblica illuminazione) per un numero non inferiore a 500 punti luce, di cui almeno un servizio identico a quello oggetto della presente procedura di gara, con un numero non inferiore a 300 punti luce ovvero non più di due servizi identici con un numero complessivo non inferiore a 500 punti luce; in caso di formazione collettiva, detto requisito <u>deve essere posseduto interamente dal soggetto capofila</u> ;

	<p>d) essere in possesso di efficace e valida attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione ad eseguire i lavori di cui alla categoria OG10, classifica III (o attestazione equivalente in base alla normativa vigente nello Stato in cui il concorrente ha sede legale);</p> <p>e) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 (o equivalente) in corso di validità per le attività di costruzione, gestione o manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, rilasciato da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/OEC 17000;</p> <p>f) disporre di almeno uno staff di progettazione interno od indicato (in questo secondo caso, che non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016), iscritto nell'apposito albo previsto dall'ordinamento professionale (art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n 328), che possa vantare almeno una o, cumulativamente, due attività di progettazione di interventi riqualificazione per l'entità di punti luce (complessivamente n. 1.276) o un importo di investimento (complessivamente di € 1.218.437,69), non inferiori a quelli posti a base di gara. In caso di formazione collettiva di progettisti, <u>il mandatarario, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti;</u></p> <p>g) disporre di personale tecnico in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES) e (PAV), secondo le normative vigenti, in numero non inferiore a n. 3 unità;</p> <p>h) essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 dei sistemi di gestione ESCo o comunque dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso al meccanismo di rilascio e negoziazione dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi).</p>
--	--

2. In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.
3. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

3.4.2 PROGETTISTI

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'offerente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione, in possesso dei requisiti di cui alla lett. e) del precedente paragrafo 3.4.1, con una delle seguenti modalità:
 - a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per categoria OG10 e classifica non inferiore alla terza;
 - b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l'offerente intende avvalersi;
 - c) associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione.

Capitolo 3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)

§ 3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara

1. Tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

2. In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.
3. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

§ 3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel del presente bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
2. L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nei Modelli B e C ovvero nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

§ 3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2013.

§ 3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016

1. In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o dell'ente previdenziale o dell'Agente della riscossione.
2. In relazione alla **certificazione di regolarità fiscale**, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

§ 3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016

1. Relativamente alle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, si forniscono le seguenti precisazioni
 - 1.1 - in relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, consistenti in **gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.
 - 1.2 - in relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 (**gravi illeciti professionali**), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso d.lgs. 50/2016. Al proposito si richiamano le **Linee guida n. 6 dell'ANAC** (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016).

1.3 - in relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 (**situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale**), al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo Capitolo 6.2.

2. La Stazione appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), **esclude** i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

§ 3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni**, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:
 - a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
 - b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;
 - c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
 - d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.
2. La Stazione appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla legge.

Capitolo 3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale

§ 3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro **iscrizione** nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).
2. In relazione alla concessione oggetto della gara, qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.

3. Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione all'Albo di cui sopra e, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.
4. Qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa sociale o come consorzio di cooperative sociali ed intenda farla valere in relazione alla procedura deve essere iscritto all'Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede, nella sezione A (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'UE).
5. Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale (es. fondazioni, associazioni, ecc.) che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività (es. in quanto rispondenti a norme di legge) e l'oggetto sociale (es. oggetto sociale previsto nello statuto) deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara.

§ 3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale.

1. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016 ovvero, in caso di malfunzionamento mediante acquisizione tramite gli enti competenti. Qualora ne sia prevista la partecipazione, gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass, se così configurato, i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016. In alternativa la Stazione Appaltante acquisirà detta documentazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controllo sulle dichiarazioni sostitutive.
2. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione disciplinata dal Capitolo 6.2.
3. Fatto salvo l'esperimento di quanto appena sopra previsto e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la Stazione appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l'operatore economico è **escluso** dalla procedura di gara.

Capitolo 3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali

1. Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici devono possedere **capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali** attinenti e proporzionate all'oggetto della procedura, tenuto presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione (art. 83, commi 1, lett. b) e c) e 2, d.lgs. 50/2016), secondo quanto sinteticamente indicato nella tabella di cui al precedente Capitolo 3.4 e meglio specificato nei successivi paragrafi del presente Capitolo, anche con riguardo alle modalità per dimostrarne il possesso.

§ 3.7.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara

1. Gli operatori economici devono essere in possesso, al fine di garantire la sussistenza delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, di tutti i seguenti **requisiti di capacità economica e finanziaria**, da verificarsi come segue:

a) capacità economica e finanziaria comprovata mediante idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993;

b) Fatturato medio annuo realizzato nel corso del triennio 2014/2016 non inferiore ad € 100.000,00 per lavori e/o servizi analoghi (intendendosi per tali quelli di gestione e/o riqualificazione e/o efficientamento energetico e/o manutenzione, anche a titolo di nolo a caldo, di impianti di pubblica illuminazione) nonché - **Fatturato medio annuo** nel corso del triennio 2014/2016 non inferiore ad € 100.000 dalla gestione di servizio **identico**;

2. Per il conseguimento delle soglie minime relative ai requisiti sub 1 lett. b), il **sogetto capofila deve possederne almeno il 40% mentre ogni altro soggetto della formazione collettiva almeno il 10%**, fermo restando che la formazione collettiva nel suo insieme deve – cumulativamente - possedere l'intero 100% dei predetti requisiti. In ogni caso, il mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti.
3. Il valore del fatturato medio annuo sopra richiesto è indicato secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione aggiudicatrice. In particolare:

- a) il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato medio annuo dell'operatore economico è così definito in funzione del riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva della proiezione temporale della concessione;
- b) il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato per servizi identici è così definito al fine di garantire adeguate esperienze per offrire garanzie minime in rapporto alla gestione delle attività oggetto della concessione.
4. Se un operatore economico che intende partecipare alla gara non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di disporre del fatturato medio annuo richiesto nel presente punto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.

§ 3.7.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità economica e finanziaria

1. La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico indicata nel precedente paragrafo 3.7.1 deve essere dimostrata mediante i seguenti mezzi di prova, individuati in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei servizi, secondo quanto disposto dagli artt. 83, comma 7, 86, comma 4, e dall'allegato XVII, parte I, del d.lgs. 50/2016:

a) **idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del d.lgs. 385/1993, sottoscritte in originale e rilasciate successivamente alla pubblicazione del bando di gara, che attestino - in relazione al valore oggetto d'affidamento - la solvibilità e la capacità del soggetto ivi indicato di far fronte con diligenza e regolarità ai propri impegni economici e finanziari;

b) una dichiarazione concernente il fatturato medio annuo sub 1 e 2 del paragrafo 3.7.1. L'operatore economico deve rendere una **dichiarazione sostitutiva** di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, nell'istanza di partecipazione alla gara (Modello A).

2. Il possesso dei requisiti di capacità finanziaria sub 1 lett. b) del precedente § 3.7.1, è verificato dalla Stazione appaltante mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi del fatturato annuo relativo ai tre anni indicati (bilanci per le società di capitali, volume d'affari per altri soggetti titolari di partita IVA) attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016 ovvero mediante acquisizione tramite altra banca dati disponibile.
3. Per gli operatori economici, qualora il bilancio sia stato depositato, ma non ancora pubblicato, l'operatore economico deve inserirlo sul sistema AVCPass ovvero deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva da allegare al modello A, in modo tale da consentire alla Stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti.
4. In relazione al fatturato medio annuo di cui al paragrafo 3.7.1, l'operatore economico è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello A indicante i relativi importi ed il relativo documento probatorio di riferimento.
5. Si precisa che ai sensi dell'art. 86, comma 4, d.lgs. 50/2016, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
6. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economica e finanziaria, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione disciplinata dal successivo Capitolo 6.2. Soccorso istruttorio.
7. Fatti salvi l'esperimento della procedura di soccorso istruttorio e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 per il caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, qualora la Stazione appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza dei requisiti di capacità economico e finanziaria richiesti, l'operatore economico è **escluso** dalla procedura di gara.

§ 3.7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di **capacità tecnica e professionale**, da verificarsi come segue:

2. avere gestito - nel corso triennio 2014/2016 - lavori/servizi analoghi (intendendosi per tali quelli di gestione e/o riqualificazione e/o efficientamento energetico e/o manutenzione, anche a titolo di nolo a caldo, di impianti di pubblica illuminazione) per un numero non inferiore a 500 punti luce, di cui almeno un servizio **identico** con un numero non inferiore a 300 punti luce ovvero non più di due servizi identici con un numero complessivo non inferiore a 500 punti luce; in caso di formazione collettiva, detto requisito deve essere posseduto interamente dal soggetto capofila;
- d) essere in possesso di efficace e valida attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione ad eseguire i lavori di cui alla categoria **OG10, classifica III** (o attestazione equivalente in base alla normativa vigente nello Stato in cui il concorrente ha sede legale).
- e) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 (o equivalente) in corso di validità per le attività di costruzione, gestione o manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, rilasciato da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/OEC 17000;
- f) disporre di almeno uno staff di progettazione interno o indicato (in questo secondo caso, che non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016), iscritto nell'apposito albo previsto dall'ordinamento professionale (art. 46 del D.P.R. 5 giugno

2001, n 328), che possa vantare almeno una o, cumulativamente, due attività di progettazione di interventi riqualificazione per un'entità di punti luce (complessivamente n. 1.276) o un importo di investimento (complessivamente di € 1.218.437,69), non inferiori a quelli posti a base di gara. In caso di formazione collettiva di progettisti, il mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti;

g) disporre di personale tecnico in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES) e (PAV), secondo le normative vigenti, in numero non inferiore a n. 3 unità.

h) essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 dei sistemi di gestione ESCo o comunque la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'accesso al meccanismo di rilascio e negoziazione dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi).

§ 3.7.4 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale

1. La capacità tecnica e professionale dell'operatore economico indicata nel precedente paragrafo 3.7.3 deve essere dimostrata mediante i seguenti **mezzi di prova**, individuati in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei servizi, secondo quanto disposto dagli artt. 83, comma 7, 86, comma 5, e dall'allegato XVII, parte II, del d.lgs. 50/2016.

2. Relativamente al **punto c)** del paragrafo 3.7.3:

ai fini della partecipazione alla presente procedura l'operatore economico, a comprova dei requisiti, deve rendere una dichiarazione specifica nell'ambito del Modello A contenente le seguenti indicazioni:

-denominazione del committente;

-oggetto dei lavori/servizi;

-CPV (prevalente/principale);

-CIG (se committente pubblico);

-durata contrattuale dei lavori/servizi (dal __ al __);

-durata dei lavori/servizi utile ai fini del possesso del requisito (dal __ al __) nel triennio 2014/2016;

-importo contrattuale in euro al netto dell'IVA;

-importo in euro al netto dell'IVA, utile ai fini del possesso del requisito (ossia riferito a prestazioni rese nel triennio 2014/2016).

3. Il possesso dei citati requisiti è verificato dalla Stazione appaltante mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi dei lavori/servizi prestati, dalle amministrazioni presso cui sono stati effettuati.

4. In relazione ai lavori/servizi resi a favore di soggetti privati nonché ai servizi resi a favore di amministrazioni pubbliche per i quali non siano acquisibili le relative attestazioni, la Stazione appaltante comunicherà all'operatore economico i documenti che sarà tenuto a produrre, in sede di verifica dei requisiti di partecipazione.

5. Relativamente al **punto d)** del paragrafo 3.7.3:

ai fini della partecipazione alla presente procedura l'operatore economico deve rendere una dichiarazione specifica nell'ambito del Modello A contenente le seguenti indicazioni:

- n. attestazione SOA;

- data di rilascio;

- data scadenza;

- categoria (OG10);

- classifica.

6. Relativamente al **punto e)** del paragrafo 3.7.3:

ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve rendere una dichiarazione specifica nell'ambito del Modello A contenente le seguenti indicazioni:

• norma di riferimento;

• oggetto;

• data di rilascio;

• data di scadenza;

• organismo certificatore.

7. Relativamente al **punto f)** del paragrafo 3.7.3:

ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve rendere una dichiarazione specifica nell'ambito del Modello A contenente le seguenti indicazioni relative allo staff di progettazione interno o esterno:

- nominativo e dati anagrafici dei componenti;
- per ognuno, riferimenti iscrizione all'albo professionale e relativi estremi;
- per ognuno: oggetto contrattuale della prestazione, committente, data inizio e data fine, entità di punti luce e/o importo investimento in euro (al netto di IVA) utili ai fini del possesso dei requisiti.

8. Relativamente al **punto g)** del paragrafo 3.7.3:

ai fini della partecipazione alla presente procedura l'operatore economico deve rendere una dichiarazione specifica nell'ambito del Modello A contenente le seguenti indicazioni relative al personale richiesto:

- nominativo e dati anagrafici;
- per ognuno, la qualifica professionale secondo la norma UNI CEI 11-27;
- per ognuno, tipologia del rapporto contrattuale.

9. Relativamente al **punto h)** del paragrafo 3.7.3:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve rendere una dichiarazione specifica nell'ambito del Modello A contenente le seguenti indicazioni:

- norma di riferimento;
- oggetto;
- data di rilascio;
- data di scadenza;
- organismo certificatore.

Capitolo 3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

§ 3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

1. Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

§ 3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

1. In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 186-bis, comma 5, del r.d. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
2. Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
 - b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);
 - c) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016.

Capitolo 3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. In base all'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016, il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell'attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
2. Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il curatore fallimentare deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;

b) qualora l'Anac, sentito il giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

Capitolo 3.10 Avvalimento

1. In base all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all'appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. L'operatore economico che intende partecipare all'appalto non può utilizzare l'avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 89, comma 1, dello stesso decreto.
3. L'avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all'art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016.
4. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
5. L'operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:

a) che è tenuto a specificare i requisiti prestati;

b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

In base all'art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

6. In base all'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
9. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
10. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016.
11. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l'impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
12. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
13. In relazione alla concessione in oggetto, le Amministrazioni aggiudicatrici eseguono in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso

d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

14. Le Amministrazioni aggiudicatrici hanno inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi.
15. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capitolo 3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva

1. Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nei termini precisati nel capitolo 3.5. del presente disciplinare di gara.
2. Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati.
3. Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.
4. Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.
5. In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti commi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.
6. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
7. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Capitolo 3.12 Obbligo di sopralluoghi (Comune di Bagnolo Cremasco e Comune di Cremosano)

1. Al fine di assumere cognizione diretta dei luoghi oggetto dell'intervento ritenuta indispensabile per la formulazione dell'offerta, **è richiesto il sopralluogo assistito sia presso il Comune di Bagnolo Cremasco che presso il Comune di Cremosano), a pena di esclusione**, da effettuarsi, contattando:
 - SOPRALLUOGO PRESSO IL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO: il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Francesco Viviani, via pec comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it, presso l'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Bagnolo Cremasco [via Geroldi n. 1/3, tel. 0373.237872 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, fax 0373.237811, email lavoripubblici@bagnolocremasco.cr.it];
 - SOPRALLUOGO PRESSO IL COMUNE DI CREMOSANO: Geom. Luca Giambelli, via pec comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cremosano [Piazza Garibaldi n. 7, tel. 0373.273053 lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, fax 0373.274687, email segreteria@comune.cremosano.cr.it];
2. I due sopralluoghi dovranno essere richiesti almeno sei giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed effettuati almeno due giorni prima della scadenza stessa. I sopralluoghi dovranno essere effettuati, **a pena di esclusione**, dai seguenti soggetti, muniti dei documenti di seguito indicati nonché di un documento di riconoscimento in corso di validità:
 - a) dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
 - b) da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale e di copia dell'estratto del libro unico del lavoro da cui risulti il rapporto di lavoro dipendente;
 - c) da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile.

3. Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione.
5. In caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato.
6. Una volta effettuato il sopralluogo, l'addetto incaricato di ognuno dei due Comuni, previa relativa verifica delle condizioni di cui al punto 4, provvederà a rilasciare apposito attestato di avvenuto sopralluogo. **Gli attestati dei due sopralluoghi dovranno essere prodotti all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.**

Capitolo 3.13 Richiesta di informazioni e chiarimenti

1. Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della funzionalità **“Comunicazioni procedura”**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia **“Dettaglio”** della presente procedura.
2. In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente capitolo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo della Stazione appaltante: contratti@provincia.brescia.it
3. Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la funzionalità **“Documentazione di gara”**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia **“Dettaglio”** della presente procedura.

Sezione 4. Modalità di presentazione dell'offerta

1. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il **“termine ultimo per la presentazione delle offerte”** di cui alla Sezione 1 **“Caratteristiche della procedura”**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. 50/2016.
2. L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia **“Dettaglio”** della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato **“Invia offerta”**, che consente di predisporre:
 - una **“busta telematica”** contenente la documentazione amministrativa;
 - una **“busta telematica”** contenente l'offerta tecnica;
 - una **“busta telematica”** contenente l'offerta economica.
3. Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi Capitoli da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato **“Invia offerta”**. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:
 - accedere tempestivamente al percorso guidato **“Invia offerta”** in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità **“Salva”** consente di interrompere il percorso **“Invia offerta”** per completarlo in un momento successivo;
 - compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 **“Riepilogo”** del percorso **“Invia offerta”**, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

*N.B. Come precisato nell'allegato documento **“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”** (cui si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato **“Invia offerta”**, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.*

Capitolo 4.1 Documentazione amministrativa – step 1

1. Al primo step del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

..§ 4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)

1. L'operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, conforme al **Modello A**, allegato al presente bando (per i progettisti esterni Modello P1), comprendente anche dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito a vari punti.

2. In ogni caso la domanda di partecipazione deve contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo e la procedura a cui l'istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nella domanda di partecipazione, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura e costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.
3. La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere firmata digitalmente come precisato nella tabella seguente.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre Modello A sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016)	Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016)	Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre Modello A una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016)	Produrre Modello A per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre Modello A resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

4. Nella domanda di partecipazione l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

§ 4.1.2 Dichiarazione inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)

1. L'operatore economico deve produrre il **Modello B**, allegato al presente bando (per i progettisti esterni Modello P2), nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n.50/2016; tale dichiarazione è dovuta dai soggetti di cui al citato comma 3 (ad eccezione dei soggetti cessati, per i quali va compilato il Modello C), firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente.
2. La dichiarazione sostitutiva per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

§ 4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3. (Modello C)

1. L'operatore economico deve produrre il **Modello C**, allegato al presente bando (per i progettisti esterni Modello P3), allegato al presente atto), nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 per eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente atto, firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente.
2. La dichiarazione sostitutiva per i soggetti cessati dalla carica può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

§ 4.1.4 PassOE

1. La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "ANAC") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema *AVCPASS OE (Operatore Economico)*, rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del d.lgs. 50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - *AVCPASS*) secondo le istruzioni ivi contenute.
2. L'operatore economico (e progettisti) deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite *AVCPASS*.
3. Il *PASSOE* è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell'iscrizione dell'operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.
4. Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l'operatore economico (compresi i progettisti esterni):

a) non si sia iscritto al sistema *AVCPass* e non abbia generato e presentato il *PASSOE* relativo alla gara entro il termine prefissato dall'Azienda per la regolarizzazione;

b) sia iscritto al sistema *AVCPass* e non abbia presentato il *PASSOE* relativo alla gara entro il termine prefissato dalla Stazione appaltante per la regolarizzazione,

procederà all'**esclusione** dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso *PASSOE* non consente alla Stazione appaltante di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 mediante l'accesso con lo stesso sistema *AVCPass* in via transitoria in base all'art. 216, comma 13, dello stesso decreto legislativo.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma

costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo 4.1.12 Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria.

§ 4.1.5 Garanzia provvisoria

1. L'operatore economico, a corredo dell'offerta, deve produrre documento in formato elettronico comprovante l'avvenuta costituzione della **"garanzia provvisoria"** prevista dall'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sotto forma di fideiussione o cauzione, a propria scelta, nella misura e secondo le modalità di seguito specificate per i vari lotti:
2. Trattandosi di appalto **non suddiviso in lotti**, nella misura seguente: € 69.243,68 (pari al 2% del prezzo base indicato nel precedente Capitoletto 3.1).
3. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dai §§ 6.2.1 e 6.2.2).
4. L'importo della garanzia provvisoria sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, ossia:
 - del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO 9000);
 - del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001);
 - del 20%, anche cumulabile con le precedenti riduzioni, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel* UE);
 - del 15% per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica di prodotto.
5. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. La garanzia deve essere **intestata alla Provincia di Brescia** e deve avere efficacia per 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'offerta precisandosi che la mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali relativamente al suddetto periodo di efficacia comportano il soccorso istruttorio e l'applicazione della sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del d.lgs. 50/2016 e dai §§ 6.2.1 e 6.2.2.
7. La garanzia deve prevedere espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 4, d.lgs. 50/2016:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
 - la piena operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, precisandosi che la mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali relativamente a tali contenuti comportano il soccorso istruttorio e l'applicazione della sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del d.lgs. 50/2016 e dai §§ 6.2.1 e 6.2.2.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta.
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere il RTI. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.

Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

8. In alternativa rispetto alla fideiussione, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **contanti**: in questo caso l'operatore economico deve effettuare il versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – Via Benedetto Croce, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG: <<AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANO>> - CIG n. 7077044176 ”

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento / consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppandi / consorziandi. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

9. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

10. In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave (art. 93, comma 6, d.lgs. 50/2016);
 - altri casi previsti dalla normativa.
11. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'**affidatario** è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
- in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;
- ai **concorrenti non aggiudicatari**, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, non verrà restituita ma **sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice**, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

§ 4.1.6 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l'impegno di un fideiussore, che può essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva), qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.
2. La mancata presentazione dell'impegno, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio e l'applicazione della sanzione, salvo irregolarità non sanabili, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dai §§ 6.2.1 e 6.2.2.
3. La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La dichiarazione di impegno deve contenere la denominazione della gara come riportata nell'instestazione del presente disciplinare di gara.
4. Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 1.1 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, l'impegno di rilasciare la garanzia definitiva è assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o in allegato alla stessa.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta.
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b), c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016)	Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere il RTI. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016)	Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

§ 4.1.7 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

1. L'operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Qualsiasi forma di partecipazione	Allegare copia in formato elettronico con firma digitale del soggetto delegante autorizzato ad impegnare il garante.

§ 4.1.8 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

1. L'adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 è richiesto quale requisito di ammissione e consente altresì una riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.5), così come previsto dall'art. 93, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo certificato.

§ 4.1.9 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP)

- Il concorrente dovrà aver effettuato entro la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, a **pena di esclusione**, il versamento del contributo a favore ANAC di € **140,00** con una delle seguenti modalità:
 - online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al portale web sistema di riscossione all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. se già accreditati, oppure effettuare la registrazione ed il successivo pagamento. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente otterrà tramite posta elettronica la ricevuta di pagamento, da stampare e inserire tra la documentazione amministrativa;
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione dell'Autorità di Vigilanza, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito in originale nella documentazione amministrativa.
- La causale di versamento deve indicare esclusivamente:
 - codice fiscale del partecipante;
 - il numero di codice CIG identificativo della gara.
- Nel caso di RTI costituita e non ancora costituita e consorzi, il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo o dal consorzio.

§ 4.1.10 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto

- L'intenzione di subappaltare parte del contratto deve essere indicata dal concorrente in apposita dichiarazione nell'ambito del Modello A.

§ 4.1.11 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata

- In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente tabella.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	Rendere un'apposita dichiarazione, contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
RTI costituito	Rendere un'apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Allegare copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)	Rendere un'apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Allegare copia dell'atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett e) del d.lgs. 50/2016)	Solo in caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, allegare copia della delibera dell'organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.

§ 4.1.12 Avvalimento

- Nel solo caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico deve allegare la seguente documentazione:
 - 1.1 - dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell'impresa ausiliaria;
 - 1.2 - dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:
 - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, da rendere in modo conforme a quanto stabilito nei paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, utilizzando preferibilmente i Modelli A, B e C;
 - eventuale attestazione SOA;

- possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016;

1.3 - patto di integrità firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma);

1.4 - originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, *ovvero*, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, d.lgs. 50/2016 (normativa antimafia).

2. Il contratto (o la dichiarazione sostitutiva) appena menzionato al punto 1.4 è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza, la sua mancanza è **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla gara stessa.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

§ 4.1.13 Procura

1. Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

§ 4.1.14 Patto di integrità

1. L'operatore economico (compresi i progettisti esterni) deve produrre il "Patto di integrità" richiamato nella Sezione 2, sottoscritto digitalmente, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di **esclusione** dalla gara.
2. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di **esclusione** dalla gara, da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato e prodotto insieme a quello dell'operatore economico concorrente,
3. In caso di avvalimento il Patto deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di **esclusione** dalla gara, anche dall'impresa ausiliaria e prodotto insieme a quello dell'operatore economico concorrente.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
RTI costituito o costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)	Può essere presentato alternativamente: - un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando; - un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

4. La mancata produzione del Patto di integrità debitamente sottoscritto sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione (v. successivo Capitolo 6.2)
5. L'operatore economico aggiudicatario potrà essere chiamato dalle Amministrazioni aggiudicatrici a sottoscrivere ulteriore Patto di integrità.

§ 4.1.15 Ulteriori eventuali dichiarazioni

1. L'operatore economico deve produrre attraverso l'apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio bianco.

§ 4.1.16 Marca da bollo

1. Salvo esenzione da attestare con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunitamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente Sezione 1. "Caratteristiche della procedura", nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.
2. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale".
3. L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

§ 4.1.17 Attestazioni di avvenuti sopralluoghi

1. L'operatore economico deve inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa gli attestati degli avvenuti sopralluoghi rilasciati dal Comune di Bagnolo Cremasco e dal Comune di Cremosano (si rimanda al paragrafo 3.12 del presente bando).

Capitolo 4.2 Offerta tecnica – step 2

§ 4.2.1 Offerta tecnica-contenuto

1. Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica.
2. La documentazione presentata dal concorrente deve consistere in una relazione dettagliata, idonea e completa in modo che si possano desumere gli elementi da valutare e le relative indicazioni per la loro messa in atto.
3. Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice l'esame comparativo delle offerte, si raccomanda di seguire, nella redazione dell'elaborato tecnico, i titoli nella successione descritta al Capitolo 5.1. Si chiede, quindi, di sviluppare gli argomenti in sequenza in base alle lettere ad ai punti prefissati, indicando per ogni argomento il relativo titolo (corrispondente all'elemento/sub-elemento).
4. Ciascuna pagina deve recare una numerazione progressiva ed univoca.
5. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti gli operatori economici raggruppati.
6. Qualsivoglia proposta illustrata nella relazione non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica e al suo impatto sul servizio.
7. All'offerta tecnica, in sede di valutazione, sono attribuiti i punteggi stabiliti secondo i criteri riportati al Capitolo 5.1.
8. Si precisa che in caso di aggiudicazione le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento del servizio.

Capitolo 4.3 Offerta economica – step 3

1. Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il ribasso **unico** offerto rispetto ai canoni onnicomprensivi annui posti a base di gara e di seguito indicati (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso relativi all'esecuzione dei lavori), utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola:
 - canone annuo Comune di Bagnolo Cremasco = € 130.842,60;
 - canone annuo Comune Cremosano = € 59.089,05;
 per un totale di **€ 189.931,65 ("importo negoziabile")**.
2. Inoltre nella formulazione dell'offerta l'operatore economico, **a pena di esclusione**, deve indicare nell'apposito campo in piattaforma SINTEL gli **oneri propri di sicurezza interna aziendali** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

§ 4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

1. Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso, corrispondente agli oneri per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, quantificato in € **2.070,93** (quota non soggetta a ribasso riferita al canone annuo complessivo) - ai sensi dell'art. 26, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008.

§ 4.3.2 Allegati all'offerta economica

1. L'operatore economico deve allegare all'offerta il proprio **piano economico-finanziario asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 01/09/1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23/11/1939, n. 1966.

Capitolo 4.4 Riepilogo dell'offerta prezzo – step 4

1. Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
2. È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del “Documento d'offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
RTI (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, del lett. e), d.lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

Capitolo 4.5 Invio offerta – step 5

1. Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d'offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

.Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione

Capitolo 5.1 Criterio di aggiudicazione

1. In esecuzione alle determinazioni a contrarre adottate dai comuni Bagnolo Cremasco e Cremosano, l'affidamento della concessione in oggetto avviene mediante espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 164 del d.lgs. n. 50/2016, sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

2. La concessione in oggetto è affidata - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione del metodo aggregativo-compensatore e riparametrazione di primo e secondo livello – alla concorrente che presenta la migliore offerta, non valutata anomala e incongrua, che ottiene il più elevato punteggio quale somma dei punteggi ottenuti relativamente agli elementi economici ed agli altri elementi previsti dal presente bando. I punteggi assegnati su 100 sono così articolati:
- offerta tecnica (tecnico-organizzativa), punteggio massimo conseguibile è pari a 60/100;
 - offerta economica, il punteggio massimo conseguibile è pari a 40/100.
3. L'elemento prezzo è costituito dal ribasso unico offerto rispetto al canone onnicomprensivo annuo posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui al Capitolo 4.3.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici:
- si avvalgono della facoltà di affidare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli articoli 94 e 95 del d.lgs. 50/2016;
 - si riservano la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016);
 - si riservano il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
5. Per quanto concerne l'**offerta tecnico-organizzativa** (peso 60 punti), la valutazione è basata sugli elementi di preferenza dei seguenti singoli elementi, meglio descritti nella seguente tabella :

ELEMENTI	SUB-ELEMENTI	Sub-peso
A – efficientamento dei corpi illuminanti PESO 30	A.1 - migliore efficienza in termini di minor consumo di energia elettrica I commissari di gara motiveranno i propri punteggi in funzione della migliore efficienza in termini di minor consumo di energia elettrica, posto che la riduzione dei consumi indicata in offerta dovrà essere coerente con le soluzioni tecnologiche proposte, la cui efficacia potrà essere dimostrata con una simulazione dei relativi effetti sui consumi stimati nel progetto definitivo a base di gara	12
	A.2 - Sistema di telegestione e telecontrollo I commissari di gara motiveranno i propri punteggi in funzione del sistema proposto di telegestione e telecontrollo.	4
	A.3 – Tempistiche degli investimenti (quantitativo) I commissari di gara motiveranno i propri punteggi in funzione della riduzione dei tempi previsti rispetto al crono-programma a base di gara (tempo massimo 360 gg)	2
	A.4 - Piano Gestionale I commissari di gara motiveranno i propri punteggi in funzione dell'accuratezza del Piano Gestionale proposto (artt. 32-33-34-35-39 del capitolato)	8
	A.5 - Servizio di Pronto intervento e Reperibilità I commissari di gara motiveranno i propri punteggi in funzione delle migliori rispetto a quanto a base di gara in merito a Pronto intervento e Reperibilità (art. 40 del capitolato)	4
B - installazione di colonnina di rifornimento di energia elettrica presso il parcheggio pubblico del centro commerciale “la Girandola” (sito in Bagnolo Cremasco, via Leonardo Da Vinci) PESO 10	B.1 - Tipologia dell'installazione I commissari di gara motiveranno i propri punteggi tenuto conto della tipologia dell'installazione proposta	3
	B.2 - Caratteristiche estetiche e funzionali della colonnina I commissari di gara motiveranno i propri punteggi in funzione delle caratteristiche estetiche e funzionali della colonnina proposta (copertura, allestimento, etc.)	3
	B.3 - Gestione da remoto I commissari di gara motiveranno i propri punteggi in funzione della eventuale gestione da remoto	4

C - cablaggio fibra ottica (nell'area di Piazza Roma in Comune di Bagnolo Cremasco) PESO 20	C.1 – Sviluppo cablaggio (quantitativo) I commissari di gara motiveranno i propri punteggi con riguardo alla metratura cablata (espressa in metri lineari) fino al raggiungimento degli edifici raggiunti quali il centro culturale, gli ambulatori, l'oratorio, il municipio ed il mercato. Verrà valutata anche l'estensione fino a Piazza S. Lucia in Bagnolo Cremasco (a servizio di scuole primarie, scuole d'infanzia, asilo nido, cineteatro e farmacia), etc.	10
	C.2 – Utenze pubbliche I commissari di gara motiveranno i propri punteggi con riguardo alle utenze pubbliche degli edifici raggiunti quali prioritariamente: il centro culturale, gli ambulatori, l'oratorio, il municipio ed il mercato. Verrà valutata anche l'estensione fino a Piazza S. Lucia in Bagnolo Cremasco (a servizio di scuole primarie, scuole d'infanzia, asilo nido, cineteatro e farmacia), etc.	10

6. Per quanto concerne le modalità di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, si stabilisce quanto segue:
- la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi di cui è composta, in base alla documentazione costituente l'Offerta Tecnica e contenuta nella busta telematica "**Offerta Tecnica**".
 - a ciascun singolo sub-elemento di valutazione di tipo qualitativo e discrezionale (ossia A1, A2, A4 e A5, B1, B2, B3, C2) è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo aggregativo-compensatore, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- per ciascun singolo sub-elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

- V(a)_i** è il coefficiente della prestazione dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max} è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- a ciascun singolo sub-elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto;

d1) per quanto concerne la valutazione del sub-elemento A3 - "Tempistiche dell'investimento" (punti 2), gli operatori economici dovranno indicare nell'offerta tecnica il tempo di realizzazione degli investimenti, espresso in numero di giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, fino al completamento dei lavori. Non sono ammesse proposte con tempi superiori al tempo massimo previsto, pari a 360 giorni naturali e consecutivi. Assegnando il massimo del punteggio al tempo di realizzazione dei lavori più basso (numero di giorni inferiore) e un punteggio pari a 0 (zero) all'ipotesi in cui il tempo proposto corrisponda al tempo massimo, i tempi di realizzazione dei lavori riceveranno un punteggio calcolato con la seguente formula:

$$V(t) = (T_{max} - T_i) / (T_{max} - T_{min})$$

con approssimazione al terzo decimale, dove:

- T_i = tempo di realizzazione di lavori proposto dall'offerente in esame
T_{min} = minor tempo di realizzazione di lavori tra tutti i tempi di realizzazione proposti
T_{max} = tempo massimo per la realizzazione di lavori (360gg).

d2) per quanto concerne la valutazione del sub-elemento C1, l'offerta è espressa mediante indicazione in (metri lineari) della metratura cablata.

- alla migliore offerta è attribuito il coefficiente 1 (uno), a quella che presenta una metratura pari a zero sarà assegnato il coefficiente 0 (zero), alle altre offerte è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare, applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Sp_i / Sp_{max}$$

dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Sp_i	è la metratura cablata dell'offerta in esame;
Sp_{max}	è la metratura cablata massima offerta (più vantaggioso per i Comuni)

Il coefficiente così ottenuto viene moltiplicato per il sub-peso (2) attribuendo così ad ogni offerta (sub-elemento C1) il relativo indice di valutazione;

e) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento ("riparametrazione di primo livello");

f) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta Tecnica ("riparametrazione di secondo livello"); la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse;

g) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;

h) è prevista una **clausola di sbarramento** (ante riparametrazione di secondo livello) **pari a 30/60**, pertanto le offerte che non raggiungeranno tale soglia non saranno ammesse alla valutazione dell'offerta economica;

i) gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

7. Per quanto concerne le modalità di attribuzione del punteggio all'**offerta economica (peso 40 punti)**, si stabilisce quanto segue:

a) l'elemento prezzo è costituito il ribasso **unico** offerto rispetto al canone onnicomprensivo annuo posto a base di gara (pari a € 189.931,65), utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola;

b) al ribasso percentuale:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- il punteggio verrà assegnato moltiplicando il coefficiente attribuito per il relativo peso;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	$V(a)_i = R_i / R_{max}$
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso dell'offerta in esame;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

8. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua.

9. In caso di parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

10. Le offerte presentate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

11. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre per le Amministrazioni aggiudicatrici diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.

12. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Capitolo 5.2 Ulteriori regole e vincoli

1. Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;

- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato.
2. Saranno, altresì, esclusi dalla procedura, in conformità alle previsioni di legge, gli operatori economici:
 - coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
 - che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
 3. Le Amministrazione aggiudicatrici si riservano il diritto:
 - di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016;
 - di non procedere all'aggiudicazione qualora accertino che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016;
 - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
 - di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
 4. La Stazione appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 68, R.D. n. 827/1924.
 5. La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

.Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (vedi precedente paragrafo 1) le stesse non saranno più sostituibili.
2. L'apertura delle offerte in seduta pubblica si terrà presso la Sala gare del Settore Stazione Appaltante- Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, via Musei n. 32, giovedì 6 luglio 2017 alle ore 9.30.
3. Eventuali modifiche saranno comunicate con le modalità di cui all'articolo 3.4.
4. La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 15-bis del "Regolamento dei contratti" (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6/2012 e successivamente modificato con deliberazioni n. 21/2015 e n. 27/2016), provvede, nella prima seduta pubblica, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, all'esame ed alla valutazione dei documenti ivi contenuti; nella medesima seduta provvede altresì all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica per la sola verifica della presenza della proposta tecnica.
5. Nei casi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, la Commissione potrà ammettere la concorrente con riserva, esaminando le eventuali integrazioni documentali e definendo la posizione della stessa nella seduta riservata prima di procedere alla valutazione delle offerte tecniche e fornendo le evidenze nell'apposito verbale.
6. Alle operazioni di gara che si svolgeranno in seduta pubblica, potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente che, se legali rappresentanti o persone munite di delega, potranno far verbalizzare le loro osservazioni; in assenza di detta delega i presenti potranno solo assistere senza possibilità di intervento.
7. Terminate le attività di cui al precedente punto 4. con la formulazione dell'elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva, la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla loro valutazione tecnica, attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri indicati negli atti di gara. Conclusa la valutazione tecnica, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, data lettura ai punteggi tecnici, apre la busta telematica contenente l'offerta economica, formulando la graduatoria provvisoria e proponendo l'aggiudicazione della gara a favore del migliore offerente, salvo il caso in cui sia necessario procedere, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, alla verifica della congruità dell'offerta a causa della presenza di offerte anormalmente basse.
8. In caso malfunzionamento della piattaforma il calcolo per l'attribuzione dei punteggi sarà effettuato in modalità OFFLINE.
9. Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del citato Regolamento dei contratti.

Capitolo 6.1 Offerte anormalmente basse

1. Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia ai punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi stabiliti dal presente bando, come previsto dall'art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
3. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture.
4. La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 174 d.lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9, del d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016.
5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al "piano di sicurezza e coordinamento" di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008.
6. La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del d.lgs. 50/2016 (v. Linee guida ANAC n. 3/2016).

Capitolo 6.2 Soccorso istruttorio

§ 6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio

1. Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
2. In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione e ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, previste dai modelli allegati), con esclusione delle irregolarità essenziali afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della Stazione appaltante, **a pena di esclusione**, di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.
3. La sanzione è unica anche qualora per un concorrente siano rilevate più mancanze, incompletezze o altre irregolarità essenziali.
4. Qualora siano rilevate irregolarità essenziali di elementi formali dell'offerta, la Stazione appaltante, a mezzo di apposita comunicazione (attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura") assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere), o perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti necessari (fornendo tutte le necessarie specificazioni sugli stessi), da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione** (art. 83, comma 9, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016).
5. La sanzione pecuniaria è dovuta esclusivamente qualora l'operatore economico concorrente decida di regolarizzare le dichiarazioni o i documenti. Qualora invece l'operatore economico non intenda procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni e/o dei documenti richiesti, non sarà applicata alcuna sanzione e l'operatore stesso sarà escluso dalla gara.
6. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la medesima procedura di cui sopra, ma non applica alcuna sanzione (art. 83, comma 9, quinto periodo del d.lgs. 50/2016).
7. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, sia in caso di irregolarità essenziali che non essenziali, il concorrente è escluso dalla gara (art. 83, comma 9, sesto periodo, del d.lgs. 50/2016).

§ 6.2.2 Irregolarità non sanabili

1. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, ultima parte, del d.lgs. 50/2016).
2. Alle mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e dei contenuti dichiarativi dell'offerta tecnica ed economica non si applicano le disposizioni del soccorso istruttorio, secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

Capitolo 7.1 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

§ 7.1.1 Proposta di aggiudicazione

1. La Commissione giudicatrice, concluse le operazioni di gara e le eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente Cap. 6., formula nel contesto dell'ultimo verbale la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, rimettendo gli atti al dirigente del Settore provinciale competente in materia di appalti (Direttore del Settore Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta).
2. Ai fini della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante provvede ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico a favore del quale si propone l'aggiudicazione.
3. La Stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016) mediante consultazione della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, ovvero, una volta intervenuto il decreto ministeriale previsto dall'art. 81, comma 2, del d.lgs. 50/2016, presso la Banca dati nazionale degli operatori economici. La Stazione appaltante verifica altresì il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale dell'aggiudicatario, richiesti nel presente bando.
4. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura. In tale caso, la Stazione appaltante potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria stessa.
5. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte del Direttore del Settore Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, il quale provvede in tale sede alla verifica della correttezza delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice (art. 15 bis, comma 7, Regolamento provinciale dei contratti).
6. La proposta di aggiudicazione, come sopra approvata, è trasmessa alle Amministrazioni aggiudicatrici (Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremona), ai fini dell'aggiudicazione "definitiva".

§ 7.1.2 Aggiudicazione

1. Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dal competente organo dei Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremona entro il termine previsto dall'ordinamento delle medesime Amministrazioni o, in mancanza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione, salvo sua interruzione dalla data di eventuale richiesta di chiarimenti o documenti e suo nuovo decorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti o documenti stessi. Decorsi tali termini in assenza di provvedimento espresso, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016).
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.
3. Conformemente all'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato, salvo differimento espressamente concordato fra Amministrazioni aggiudicatrici ed aggiudicatario. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui al successivo Capitolo 7.2.
5. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alle Amministrazioni aggiudicatrici e comunicato per conoscenza alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie (art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016).
6. Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato a tutti i concorrenti dall'Amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nel Modello A, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.

Capitolo 7.2 Stipulazione del contratto

1. Il contratto viene sottoscritto digitalmente in forma pubblica amministrativa presso gli uffici comunali, entro il termine indicato dal Concedente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto all'articolo 32, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 50/2016.
2. Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente la convenzione sono a carico del

concessionario. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 216, comma 11 e dell'articolo 66, comma 7, del Codice e dell'articolo 34, comma 35, della Legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione sostenute dalla Stazione appaltante per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, per estratto, del presente bando e dell'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto, sono poste a carico dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario della concessione. Tali spese, debitamente documentate, dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

3. La data dell'avvenuta stipula del contratto viene comunicata dalle Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016.
4. Il concessionario, all'atto della stipula del contratto deve comprovare i poteri del rappresentante che sottoscrive il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
5. Come disposto dall'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016, si applica alla presente procedura il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (cd. stand still).
6. Il contratto non può essere sottoscritto in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2016.
7. Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alle Amministrazioni aggiudicatrici, ai fini della sottoscrizione del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione.
8. Le Amministrazione aggiudicatrici si riservano di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.
9. Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, le Amministrazioni aggiudicatrici lo dichiareranno decaduto dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso le Amministrazioni aggiudicatrici si riservano di valutare se procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, le Amministrazioni aggiudicatrici potranno rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.
10. L'operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Capitolo 7.3 Garanzie definitive

1. Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).
2. L'importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l'operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.
4. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (tramite la Stazione appaltante), che affidano la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103, comma 3, d.lgs. 50/2016).
6. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
7. Si richiamano le altre previsioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente procedura.
8. Si rammenta che il concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre apposita polizza assicurativa con le modalità e i tempi stabiliti, ai sensi dell'articolo 50 del Capitolato.

Sezione 8. Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

2. I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10 del d.lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dalla Commissione giudicatrice ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
3. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Sezione 9. Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Il modulo per l'istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti di affidamento dei contratti è liberamente scaricabile dal sito della Provincia di Brescia: <http://www.provincia.brescia.it/accesso-agli-atti>

Sezione 10. Contenzioso

1. Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, Sezione di Brescia, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante (sezione "Amministrazione Trasparente", Bandi e Contratti), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell'avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del d.lgs 50/2016).
2. Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.
3. Si precisa, ai sensi dell'art. 209 "Arbitrato" del d.lgs. 50/2016, che il contratto da sottoscrivere in esito alla procedura di affidamento non conterrà la clausola compromissoria.

Per Il Direttore
del Settore della Stazione Appaltante -
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
(Dott. Riccardo Davini)